

Invio dati al Sistema TS entro il prossimo 30 settembre – Vale la data di pagamento della fattura.

Entro il prossimo 30 settembre occorre inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle fatture incassate nel primo semestre dell'anno 2022, emesse a privati cittadini italiani ed aventi ad oggetto prestazioni di carattere sanitario.

Termini di invio

Ai fini dell'invio occorre fare riferimento alla data di pagamento della fattura e non alla data di emissione della stessa. Dovranno quindi essere trasmesse al Sistema TS **i dati di tutte le fatture emesse ed incassate entro lo scorso 30 giugno.**

I dati delle fatture incassate a partire dallo scorso 1° luglio (anche se il documento risulta emesso in data precedente) dovranno essere trasmesse al Sistema TS entro il prossimo 31 gennaio 2023 (scadenza attualmente prevista per l'invio dei dati relativi al secondo semestre 2022).

Ricordiamo che stante l'attuale formulazione della norma (modificata all'art. 2 del D.M. 2 febbraio 2022) **a partire dall'anno 2023 i dati dei documenti dovranno essere inviati al Sistema TS entro la fine del mese successivo alla data di incasso della fattura.**

Sono tenuti all'adempimento tutti gli operatori sanitari, compresi coloro che adottato il regime forfetario.

Devono essere inviati al Sistema anche i dati dei documenti per i quali il paziente ha espresso l'opposizione all'invio. In tal caso, non dovrà essere trasmesso il codice fiscale dell'intestatario della fattura e, in fase di caricamento dei dati sul portale del Sistema TS, dovrà essere evidenziato con un flag che si tratta di un documento con opposizione.

Tracciabilità

Per ogni documento dovrà essere indicato se il pagamento è avvenuto con modalità tracciata o non tracciata, con la precisazione che se un documento è pagato parte in contanti e parte con modalità tracciata dovrà comunque essere segnalato come **“non tracciato”**.

Se ad essere pagato in contanti è solamente il bollo, il documento dovrà essere caricato con l'indicazione di **“pagamento tracciato”** indicando esclusivamente l'importo della prestazione sanitaria (al netto del valore della marca da bollo).

Sanzioni

La sanzione per ogni singolo documento con trasmissione omessa, tardiva o errata è pari a 100 Euro, con un massimale di 50.000 Euro.

La sanzione è ridotta ad 1/3, con un massimale che si riduce a 20.000 Euro, se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza.

Con la risoluzione N. 22/E dello scorso 23 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'importante precisazione in merito al regime sanzionatorio applicabile alle violazioni relative all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Il chiarimento verte sulle modalità applicative della sanzione di 100 Euro **“per ogni comunicazione errata o tardiva”**.

Il dubbio verteva sull'esatta definizione del termine “comunicazione”, ovvero se tale locuzione dovesse riferirsi ad ogni singola fattura, a ciascun file cumulativo di più fatture o, ancora, alle spese relative ad ogni codice fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha preso posizione su tale problematica con un'interpretazione che non è assolutamente favorevole ai contribuenti.

Secondo l'Agenzia, infatti, la sanzione non può essere legata al singolo file contenente i dati di più fatture, ma deve essere proporzionata al numero di fatture i cui dati sono contenuti nel file.

In sostanza, **se l'invio tardivo riguarda un unico file contenente i dati di 10 fatture, la sanzione applicata non sarà pari a 100 Euro (sanzione per un singolo file inviato tardivamente) ma sarà pari a 1.000 Euro, ossia la sanzione commisurata al numero delle fatture i cui dati erano contenuti all'interno del file.**

Invio dei dati tramite la piattaforma del Sistema TS

Ai fini dell'invio dei dati attraverso l'applicativo presente direttamente sul portale del Sistema TS, si precisano qui di seguito le modalità di compilazione di alcune voci:

1. *Tipo documento*: Occorre indicare “Fattura” (non indicare “documento commerciale”);
2. *Dispositivo*: occorre indicare genericamente “1”;
3. *Opposizione*: occorre flaggare la voce in caso di opposizione all'invio dei dati da parte del paziente.
In tal caso, il sistema non richiederà il codice fiscale del paziente.
4. *Tipo spesa*: “SP – Prestazioni sanitarie”
5. *Natura Iva*:
 - a. qualora il professionista emittente la fattura adotti il regime forfetario, occorre indicare “**N.2.2 – Non soggette – altri casi**”;
 - b. qualora il professionista emittente la fattura adotti il regime ordinario, emettendo fatture in esenzione da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 933/72, occorre indicare “**N.4 – esenti**”